



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Protezione Civile, Rischio Industriale

SERVIZIO: Protezione Civile - Gestione Rischi del Centro Storico e delle Isole

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: Calligaro Marco

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PERS.GEDI.041 – CIG BB4C47A021 - CONTROLLO SANITARIO DEI VOLONTARI DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2026. APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI VENEZIA E L'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI VISITE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI – IMPEGNO DI SPESA DI € 7.000,00. BILANCIO 2026

Proposta di determinazione (PDD) n. 1009 del 23/04/2026

Determinazione (DD) n. 1128 del 25/05/2026

Fascicolo N.4/4/2026 - TUTELA SANITARIA-INFORTUNI-SICUREZZA

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 18 dicembre 2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi finanziari 2026-2028 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30/12/2025 sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-28 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-28;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26 marzo 2026 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028;
- con disposizione sindacale prot. 686386 del 24/12/2025 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Protezione Civile, Rischio Industriale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/3/2026, è stata approvata la "Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile", nella quale sono specificate le attribuzioni in capo al Settore Protezione civile, Rischio Industriale;
- con Deliberazione n. 15 del 15/02/2012, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, composto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile e dai Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;
- il d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo all'assunzione degli atti di gestione;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli appalti pubblici";
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia;
- il "Protocollo di legalità" rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- La Legge regionale del Veneto n. 13 del 1° giugno 2022 "Disciplina delle attività di protezione civile";
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione;
- la Legge 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il nuovo “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione di Giunta n. 355 del 18/11/2020;
- il D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con particolare riferimento all’art. 3 bis;
- Il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12/1/2012 “Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto”;
- Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 24/07/2025 “Aggiornamento degli allegati 1 e 3 di cui al decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 recante “Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto”;

ATTESO che il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile e dai Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile;

CONSIDERATO che i volontari appartenenti al Servizio Comunale di Protezione Civile svolgono attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente e dal Piano Comunale di Protezione Civile;

ATTESO che è compito precipuo dell'Amministrazione Comunale tutelare la salute e l'integrità fisica dei propri volontari di Protezione Civile a fronte dei rischi cui possono essere sottoposti durante le loro attività operative;

PRESO ATTO che:

- in ragione della quantificazione delle ore di attività annua e delle giornate di impiego, quali indici di esposizione ai rischi suddetti, non è applicabile a nessun volontario di protezione civile del Servizio comunale la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. 81/2008;
- Il comma 3 dell’art. 3-bis del D.Lgs. 09/04/2008, stabilisce che i i Volontari della Protezione Civile siano sottoposti obbligatoriamente al controllo sanitario a carico dell’organizzazione di cui fanno parte e che detto controllo può essere fornito anche dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- l’Allegato 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 24/07/2025, stabilisce che:
 - I volontari debbano essere sottoposti al controllo sanitario al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso, l'attività di cui trattasi è considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario nell'ambito dell'attività del servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute;

- Il controllo sanitario debba effettuarsi mediante una visita medica, secondo le procedure che devono essere definite da specifici accordi con i soggetti istituzionali interessati.

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto delle norme sopra richiamate il controllo sanitario dei volontari di Protezione Civile deve considerarsi obbligatorio;

ATTESO che rientra nelle attribuzioni del Servizio Comunale di Protezione Civile provvedere all'esecuzione del controllo sanitario per i Volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile;

ATTESO inoltre che il Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile prevede che i volontari di Protezione Civile debbano essere sottoposti a detto controllo sanitario;

RITENUTO che il controllo sanitario suddetto, in ragione degli scenari di rischio all'interno dei quali i volontari di Protezione Civile possono essere chiamati ad operare, come da DVR vigente e ai sensi del citato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13/04/2011, debba consistere nei seguenti accertamenti (così come individuati da nota PG 2016/202717 del 28/4/2016 agli atti di questo Ufficio):

- Visita medica specialistica e anamnesi generale
- Audiometria
- Spirometria
- Elettrocardiogramma
- Eventuali altri accertamenti a discrezione del medico;

VERIFICATO che il Comune di Venezia non dispone delle professionalità, né di presidi, dispositivi ed apparecchiature necessari a soddisfare le esigenze relative agli accertamenti medici e diagnostici necessari per l'espletazione di detto controllo sanitario;

CONSIDERATO inoltre necessario, al fine di evitare ai volontari di protezione civile spostamenti disagiati e troppo onerosi in termini di tempo, che la sede di effettuazione di detto controllo sanitario debba essere nel territorio del Comune di Venezia, in luogo servito dalle linee dei mezzi pubblici;

RITENUTO che la struttura cui affidare l'espletamento del controllo sanitario di cui sopra debba essere una struttura sanitaria pubblica, quale un'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria territoriale, in ordine al rispetto da questa assicurato dei principi di eguaglianza, equità, imparzialità, qualità, accessibilità e continuità delle prestazioni, alla sicurezza, efficacia ed efficienza garantite nell'erogazione delle stesse e alla semplificazione delle procedure correlate alla loro fruizione, come espressamente richiamati nella carta dei servizi di cui all'art. 32 della Legge n. 190/2012 citata in premessa;

CONSIDERATO inoltre che l'espletamento del controllo sanitario presso Aziende Unità Locale Socio-Sanitaria consente di aver accesso agevole e diretto a tutta una serie di prestazioni diagnostiche all'interno dei presidi territoriali afferenti alle stesse, senza necessità di prenotazione e/o di altre procedure da parte del volontario che debba sottoporvisi, circostanza che gli consente un indubbio risparmio di tempo e di disagi, soprattutto nel caso di necessità di altri accertamenti,

successivi e ulteriori alla visita medica e a quelli eseguiti contestualmente alla stessa, ove prescritti a discrezione del Medico del Lavoro;

DATO ATTO si è provveduto ad effettuare una indagine esplorativa per individuare la struttura sanitaria pubblica disponibile all'effettuazione degli accertamenti medici e diagnostici di cui sopra, agli atti dell'ufficio;

PRESO ATTO della disponibilità dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria 3 Serenissima, per tramite del proprio Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) ad eseguire gli accertamenti medici e diagnostici sopra meglio specificati, con gestione delle prestazioni direttamente dall'Azienda stessa e non con i singoli professionisti;

VISTO l'art. 15 della L. 241/1990, che contempla la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATI, a tal riguardo:

- l'interesse dell'Amministrazione comunale nell'assicurare, ai cittadini che prestano il loro servizio nei gruppi comunali di protezione civile, viste anche le previsioni di legge, la serie di controlli medici e accertamenti meglio sopra dettagliati, che consentono, in prima istanza, di verificare se il volontario di Protezione Civile possieda i requisiti fisici minimi che gli consentano di effettuare l'insieme delle attività che possa essere chiamato a svolgere, ma che costituiscono, più in generale, anche un contributo alla tutela della sua salute e integrità fisica;
- l'espresso intento dell'Azienda ASL 3 Serenissima di assicurare il proprio impegno a garantire la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse generale della collettività, anche attraverso forme di collaborazione operativa con gli enti locali, quali quelle per lo svolgimento delle attività di cui al citato controllo sanitario;

PRESO ATTO che l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria 3 Serenissima intende servirsi per l'esecuzione del controllo sanitario suddetto del proprio Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL), ossia la struttura specialistica che si occupa della prevenzione degli infortuni e delle malattie causate e correlate al lavoro avente sede a Mestre, in luogo servito dalle linee di trasporto pubblico;

CONSIDERATO che tale struttura specialistica è in grado di valutare con la massima competenza disponibile le complesse dinamiche legate ai rischi cui il volontario è esposto durante la sua variegata attività e i requisiti fisici che lo stesso deve possedere per operare in sicurezza, a salvaguardia salute e integrità fisica, sia sua sia dei volontari che con lui operano;

RITENUTO quindi di avvalersi, per l'espletamento degli accertamenti medici e diagnostici ai fini del controllo sanitario dei volontari di protezione civile del Comune di Venezia, dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, previa sottoscrizione di apposito Accordo;

DATO ATTO di aver pertanto proceduto alla redazione, di concerto con i competenti uffici della Azienda ULSS 3 Serenissima, dell'allegato schema di accordo, che costituisce parte integrante del presente atto, che dettaglia modalità, termini e tariffe della serie di visite ed accertamenti diagnostici costituenti il controllo sanitario a beneficio dei volontari comunali di protezione civile;

DATO ATTO inoltre che:

- l'allegato accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione parti ed ha durata fino al 31/12/2028;
- ciascuna delle parti ha altresì facoltà di risolvere l'accordo stesso in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviare tramite posta elettronica certificata;
- l'Azienda ULSS 3 Serenissima prevede, per l'esecuzione del controllo sanitario di cui sopra, l'applicazione delle tariffe previste dall'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 29 maggio 2025, pari a € 26,00 per visita specialistica, € 18,00 per audiometria, € 18,00 per spirometria e € 11,60 per elettrocardiogramma, per un totale di € 73,60, non assoggettabili a IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del D.P.R. 633/72;
- per le prestazioni sanitarie rese sulla base dell'allegato accordo il Comune di Venezia corrisponderà all'Azienda ULSS 3 Serenissima l'importo di euro 80,00 pro-capite, costituito da:
 - una quota fissa, data dalla somma del costo della visita (€ 26,00) più il costo dei tre esami diagnostici standard (audiometria, spirometria ed elettrocardiogramma) pari ad € 47,60, per un importo complessivo di € 73,60 cadauno volontario;
 - una quota variabile, legata all'eventuale necessità di ulteriori accertamenti diagnostici a carico di un determinato volontario, che non è possibile prevedere con esattezza, in quanto emerge solamente all'atto della visita; detta quota variabile viene quantificata in € 6,40 per ciascun volontario;
 - che l'accordo prevede che al termine degli accertamenti la competente struttura dell'Azienda AULSS 3 Serenissima rilasci una certificazione che attesti o meno il possesso da parte del volontario dei requisiti fisici per lo svolgimento delle attività operative di protezione civile, stabilendo la validità temporale della visita, alla scadenza della quale il volontario stesso sarà sottoposto a nuovo controllo sanitario;

CONSIDERATO che le tariffe suddette rappresentano la quota di compartecipazione del cittadino alle spese sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui sopra da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e sono riferite al valore economico della prestazione sanitaria e utilizzate per coprire i costi e garantire la sostenibilità dei servizi sanitari e pertanto non sono inquadrabili come profitto commerciale;

CONSIDERATO il suddetto tariffario regionale conveniente e congruo, anche a seguito di ricerca

di mercato presso altre aziende del settore sanitario, come da documentazione acquisita agli atti con PG 2026/138177 e PG 2026/224077 agli atti;

VALUTATO, per quanto sopra rappresentato e motivato, opportuno e conveniente per l'amministrazione comunale,

- approvare l'allegato accordo tra il Comune di Venezia e l'Azienda ULSS 3 Serenissima per l'effettuazione del controllo sanitario a beneficio dei volontari di protezione civile del Comune di Venezia, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- affidare l'espletamento del controllo sanitario all'Azienda ULSS 3 Serenissima con sede in Zelarino (VE), per tramite del servizio SPISAL, ossia la propria struttura specialistica che si occupa della prevenzione degli infortuni e delle malattie causate e correlate al lavoro;
- impegnare a tal fine, per l'annualità di bilancio 2026, le somme per gli accertamenti medici e diagnostici come sopra meglio specificati, tenuto conto che, sulla base verifiche eseguite, dovranno essere sottoposti a visita indicativamente n. 85 volontari di protezione civile e che pertanto è necessario impegnare l'importo di € 7.000,00= IVA esente, a favore dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, al capitolo 3003 articolo 28 "Servizi sanitari", PERS.GEDI.041 (Controlli sanitari per volontari), codice gestionale 001 "Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa" – annualità 2026 del bilancio 2026-2028 che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO pertanto di affidare all'Azienda ULSS 3 Serenissima, con sede in Zelarino (VE), P. IVA 02798850273, l'espletamento del servizio del controllo sanitario a beneficio dei volontari comunali di Protezione Civile, con visita in scadenza fino **al 31/12/2026**, per una spesa complessiva di € 7.000,00 (importo non soggetto ad IVA);

DATO ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
- che il Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Calligaro del Servizio Protezione Civile, Gestione Rischi del Centro Storico e delle Isole;

VISTI:

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

D E T E R M I N A

- di procedere a contrarre, in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- di approvare l'allegato accordo, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, tra il Comune di Venezia e l'Azienda ULSS 3 Serenissima per l'espletamento degli accertamenti medici e diagnostici ai fini del controllo sanitario dei volontari di protezione civile del Comune di Venezia e procedere conseguentemente alla sua sottoscrizione;
- di affidare all'Azienda ULSS 3 Serenissima, con sede in Zelarino (VE), P. IVA 02798850273, il servizio di esecuzione del controllo sanitario a beneficio dei volontari comunali di Protezione Civile, nel periodo dal 01/05/2026 al 31/12/2026, per un importo complessivo di € 7.000,00 non soggetto a IVA;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
 - ☐ il fine del contratto è garantire il controllo sanitario ai volontari comunali di Protezione Civile;
 - ☐ l'oggetto del contratto è il servizio di esecuzione dell'insieme degli accertamenti e degli esami strumentali costituenti il controllo sanitario stesso;
 - ☐ l'individuazione del contraente è avvenuta a seguito delle motivazioni in premessa;
- di impegnare a favore della Azienda ULSS 3 Serenissima, con sede in Zelarino (VE), P. IVA 02798850273, (BEN. 11440) CIG BB4C47A021, la spesa di € 7.000,00 non soggetta a IVA, per il servizio sopra descritto;
- di imputare la spesa complessiva di € 7.000,00 al capitolo/articolo 32003/28 "*Servizi sanitari*", cod. gest. 001 (*Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa*), Azione di spesa PERS.GEDI.041 (Controlli sanitari per volontari), dell'annualità 2026 del Bilancio 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità;
- di disporre che la liquidazione degli importi dovuti avvenga con apposito provvedimento dirigenziale a seguito di presentazione di regolare documentazione;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Calligaro del Servizio Protezione Civile, Gestione Rischi del Centro Storico e delle Isole;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente come previsto dall'Allegato 1_B processo C_02 del vigente PIAO di cui al PG 227298 del 24/04/2026;
- di dare atto, ai fini della determinazione della competenza economica, che la prestazione verrà resa in modo continuativo dal 15/06/2026 al 31/12/2026;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis e 4, della legge 488/1999;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013;
- di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;
- di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Allegato:

Schema accordo tra il Comune di Venezia e l'Azienda ULSS 3 Serenissima per l'espletamento

degli accertamenti medici e diagnostici ai fini dell'accertamento sanitario dei requisiti fisici posseduti dai volontari dei gruppi comunali di protezione civile del comune di Venezia.

-
Francesco Vascellari / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 25/05/2026